



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Matera

Fasc.n.1306/25 Area 2^ EE.LL. S.E.

Matera, (data del protocollo)

IST. COMP. EX S.M. "G. PASCOLI" - MATERA
Prot. 0004969 del 02/04/2025
I-1 (Entrata)

Al Sig. Presidente Amministrazione Provinciale
Al Sig. Comandante Prov.le Vigili del Fuoco
Al Sig. Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale
Al Sig. Direttore Ragioneria Territoriale dello Stato
Al Sig. Direttore Provinciale del Lavoro
Al Sig. Dirigente Ufficio Provinciale
Dipartimento dei trasporti Terrestri
Al Sig. Direttore Archivio di Stato
Al Sig. Direttore Archivio Notarile Distrettuale
Al Sig. Soprintendente Beni Archeologici
Al Sig. Direttore Ufficio Staccato OO.PP.
Al Sig. Responsabile Agenzia Entrate
Al Sig. Responsabile Agenzia Demanio
Al Sig. Direttore Agenzia del Territorio
Al Sig. Presidente Camera di Commercio,
Industria, Artigianato, Agricoltura
Al Sig. Direttore I.N.P.S.
Al Sig. Direttore I.N.A.I.L.
Al Sig. Direttore Provinciale I.N.P.D.A.P.
Al Sig. Direttore Provinciale P.R.A.

MATERA

p.c.: Alla Questura
Al Comando Prov.le Carabinieri
Al Comando Prov.le Guardia di Finanza

MATERA

OGGETTO: Elezioni amministrative di domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025. Comuni di Bernalda, Irsina, Matera, Montalbano Jonico. Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione.

Come noto, con decreto del Ministro dell'Interno in data 24 marzo 2025, è stata fissata la data di svolgimento del turno ordinario annuale di elezioni amministrative nei comuni delle regioni a statuto ordinario per i giorni di domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Matera

Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n.28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, *“è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”*.

Trova altresì applicazione, per le elezioni comunali, l'art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale *“è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa”*.

Il Prefetto
(Favilli)